

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Modello 730. Nuovi chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate

Il credito sopra 4mila euro blocca gli acconti 2014

Nessuna trattenuta da parte dei datori di lavoro

FOCUS

Luca De Stefani

Nel caso di rimborso da 730 obbligatoriamente tramite l'agenzia delle Entrate, perché di importo complessivamente superiore ai 4mila euro, i datori di lavoro non dovranno trattenere gli acconti delle imposte per il 2014, se di importo inferiore al rimborso delle Entrate. Questi anticipi, infatti, saranno scomputati direttamente dall'agenzia dall'importo da pagare al contribuente. È questo uno dei principali chiarimenti della risoluzione 30 maggio 2014, n. 57/E, con cui, però, non è stato chiarito come dovrà comportarsi il datore di lavoro che, soprattutto da luglio in poi, non riuscirà a compensare in F24 gli 80 euro di credito d'imposta anticipato ai dipendenti, se ha già azzerato, prima di arrivare alla successiva fase di compensazione in F24, le ritenute da pagare nel mese con i conguagli del 730 a credito e se non ha contribuiti capienti nello «stesso periodo di paga», perché ad esempio ha appreso o deve anticipare assegni familiari o retribuzioni per malattia o maternità (si veda «Il Sole 24 Ore» del 25 maggio 2014).

Contribuenti senza sostituto

Relativamente alla possibilità di presentare, per i redditi dal 2013 in poi, il modello 730 da parte di contribuenti senza sostituto d'imposta, ma con almeno un reddito da lavoro dipendente e assimilato, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che questa nuova oppor-

tunità è possibile anche per il modello 730 congiunto, se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti e se contemporaneamente nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; questa condizione non è necessaria per il secondo dichiarante.

Rimborsi oltre i 4mila euro

Relativamente all'obbligo di rimborso diretto da parte delle Entrate, previo controllo, dei rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro, generati da modelli 730 con detrazioni di carichi di famiglia e/o con riporto di crediti dall'anno precedente, è stato confermato che le somme risultanti dal quadro I "Imposte da compensare", destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 non concorrono al raggiungimento del 4mila euro, in quanto non fanno parte del credito finale che deve essere pagato dal sostituto.

L'importo del rimborso diretto da parte delle Entrate deve essere effettuato al netto del secondo o unico acconto Irpef o della cedolare secca. Chi presta l'assistenza fiscale, infatti, non deve produrre il risultato contabile modello 730-4 destinato al sostituto d'imposta, sia quando questi acconti non devono essere versati, sia se l'importo dovuto per gli acconti 2014 risulta inferiore o uguale al credito rimborsabile direttamente dalla Entrate (riga 164 del prospetto di liquidazione). In questo caso, quindi, il sostituto d'imposta non deve ridurre la retribuizio-

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL FISCO

Oggi approfondimenti su revisori legali e agevolazioni Ace

Sul «Quotidiano del Fisco» tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il «Quotidiano del Fisco» offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori ed è disponibile su pc e tablet dal lunedì al sabato. Al suo interno, oltre agli articoli provenienti dalle riviste del Gruppo 24 Ore, è possibile trovare il quesito del giorno e i video-corsi validi per la formazione continua.

Nell'edizione online oggi:
 ■ un'analisi di **Nicola Cavalluzzo** e **Alessandro Montinari** sulla modifica della disciplina della revisione legale dei conti;
 ■ un'approfondimento di **Cristina Odorizzi** sulla circolare n. 12/E/2014 relativa all'Ace;
 ■ un articolo di **Davide Settembre** alla sentenza n. 187/2014 della Ctp di Reggio Emilia sulla validità dell'atto di accertamento.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

ne del sostituto degli acconti 2014, che invece dovranno essere trattenuti direttamente dalle Entrate, a scapito del rimborso da pagare. Invece, se l'importo degli acconti è superiore all'importo del riga 164, deve essere prodotto il modello 730-4, limitatamente alla differenza tra i due importi e quest'ultima deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta. Queste regole si applicano anche in caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Modalità del rimborso

Per il rimborso diretto delle Entrate (contribuenti privi di sostituto e rimborsi superiori a 4mila euro), è possibile ottenere l'accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato o contestato al beneficiario del rimborso. A questo fine, il relativo codice Iban può essere comunicato all'Agenzia, tramite il modello (reperibile nel sito delle Entrate), da presentare in via telematica (Fisconline) o in via cartacea presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia.

Documentazione

Le Entrate hanno anche chiarito che i Caf e i professionisti abilitati possono conservare la copia della documentazione a base del visto di conformità (spese mediche, certificazioni degli interessi detraibili, eccetera), anche in formato Pdf o Tiff e che l'indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i Caf e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall'obbligo di conservazione degli stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso Unico. Per dedurre le spese attenzione all'intestazione del conto

Costi in Paesi «black list», decisiva la sede dei fornitori



Luca Gaiani

Le imprese con fornitori di black list vanno in cerca dei requisiti per la deduzione nel modello Unico 2014. La disposizione sull'ineducibilità presunta dei costi di beni e servizi acquistati nei paradisi fiscali, contenuta nell'articolo 10 del Tuir, continua a procurare, a distanza di diversi anni dalla sua introduzione, notevoli problematiche applicative. Occorre particolare attenzione alla individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi che fanno scattare la norma per poi verificare l'esistenza delle esimenti che consentono la deduzione.

Pagamenti verso black list

L'analisi dei costi black list deve prendere le mosse dalla individuazione dei fornitori (imprese o professionisti) che possono rientrare nella disposizione. Rilevano i soggetti localizzati in uno degli Stati o territori previsti dal Dm 23 gennaio 2002.

La circolare 51/E/2010 ha chiarito che nel concetto di impresa si ricomprendono non solo i vari tipi di società delineate nel Codice civile, ma anche le imprese individuali e le stabili organizzazioni italiane di società estere. Vanno inoltre considerate le transazioni tra un'impresa italiana e una stabile organizzazione black list di un'impresa italiana o di un Paese a fiscalità ordinaria.

Quest'ultimo passaggio della circolare 51/E impone agli ope-

ratori di prestare attenzione a rapporti economici intrattenuti con fornitori (agenti di commercio, consulenti) residenti in Italia o in stati white list, che richiedono l'accredito dei compensi su un conto corrente aperto presso una banca black list.

In questi casi è necessario verificare che il conto sia intestato in modo chiaro al fornitore che ha reso la prestazione e non invece a un soggetto terzo (ancorché socio o amministratore del fornitore) e ciò per evitare contestazioni sulla corretta documentazione della spesa (se non addirittura per inesistenza soggettiva della prestazione). Un ulteriore rischio riguarda la possibile eccezione, in assenza di prove contrarie, circa l'esistenza di una stabile organizzazione del fornitore (o, per i professionisti, di una base fissa) nel Paese (black list) in cui è ubicata la banca, con la conseguente indeducibilità del costo o, comunque, con applicazione della sanzione per omessa indicazione separata in dichiarazione.

Costi rilevanti

Il passaggio successivo consiste nella individuazione degli oneri che assumono rilevanza. La disposizione interessa le spese e gli altri componenti negativi; sono dunque colpiti, oltre agli oneri correnti per l'acquisto di beni e servizi, tutti i componenti reddituali anche solo indirettamente generati da un'operazione con il paradiso fiscale, quali ammortamenti e svalutazioni di cespiti acquistati nel paradiso fiscale, minusvalenze da alienazione di beni effettuata nei confronti di imprese ivi residenti, nonché sopravvenienze passive per la rettifica di ricavi conseguiti in precedenti esercizi e perdite (articolo 101 Tuir) derivanti dallo stralcio di crediti vantati verso le suddette imprese.

Ci si chiede se vadano inclusi nel test di deducibilità da black list (come sostenuto da taluni Uffici in verifica) anche le rettifiche di ricavi (abbuoni, sconti, resi) effettuate nel medesimo anno di rilevazione del provento. La risposta è un nostro avviso negativo in quanto queste rettifiche, per i principi contabili e la normativa fiscale, non costituiscono componenti negativi. Le regole contabili obbligano infatti a rilevare resi, sconti e abbuoni dell'anno a diretta diminuzione del ricavo, e l'articolo 101 del Tuir considera componenti negativi (sopravvenienze passive) solo le rettifiche a proventi tassati in esercizi precedenti.

L'interesse economico

Per la deduzione del costo occorre, infine, avvalersi di una delle due esimenti indicate nel comma 1 dell'articolo 10. Quella più diffusa consiste nella dimostrazione (oltre che della concreta esecuzione) dell'esistenza di un effettivo interesse economico dell'impresa ad avvalersi del fornitore "paradisiano". La più recente posizione del Fisco sul tema afferma (circolare 51/E/2010) che detta condizione va valutata attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell'operazione e dunque non solo al prezzo e agli aspetti economici.

Nella stessa direzione si pone la sentenza 10749/13 della Cassazione, secondo cui la "convenienza" ad utilizzare il fornitore black list, che costituisce elemento necessario per la deduzione del costo, può basarsi sulla dimostrazione non solo di prezzi inferiori a quelli praticati da altri fornitori, ma anche della qualità della fornitura in termini, ad esempio, di tempestività delle consegne rispetto agli ordini e in genere della serietà del fornitore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autotrasporti

Confermati gli sconti operativi dal 2008

Salvina Morina
Tonino Morina

Con comunicato stampa l'agenzia delle Entrate conferma le agevolazioni agli autotrasportatori. Come negli anni precedenti, gli autotrasportatori di merci, sia in conto terzi, sia in conto proprio, hanno diritto a un credito fino a 300 euro per ciascun veicolo, mentre solo gli autotrasportatori di merci conto terzi hanno diritto anche a deduzioni forfetarie variabili da 56 a 92 euro. Confermate, quindi, le agevolazioni spettanti già dal 2008.

In particolare, le imprese di autotrasporto merci, sia in conto terzi, sia in conto proprio, nel 2014 possono recuperare, fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, mediante compensazione nel modello F24, le somme versate nel 2013 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

La deduzione forfetaria spettante invece per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa; in questo caso, è prevista la deduzione forfetaria di spese non documentate in misura pari a:

- 56 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti; la deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti in ambito regionale;
- 92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova direttiva 2014/56/Ce. L'obbligo può essere imposto dagli Stati

Revisione a misura di Pmi

Laura Pedicini

Sono tante, e di notevole portata, le novità relative alle piccole imprese contenute nella nuova direttiva di revisione, frutto della volontà politica del legislatore europeo di dare piena attuazione al principio "pensare anzitutto in piccolo" formalmente sancito nel 2008 con lo "Small business act".

Una delle più importanti misure contenute nella nuova direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 sulla revisione (di modifica della direttiva 2006/43/Ce) è l'aver previsto che gli Stati, qualora impongano la revisione legale alle imprese di piccole dimensioni, possano stabilire l'applicazione dei principi di revisione proporzionata "alla portata e alla complessità delle attività di tali imprese". Benché il concetto di proporzionalità e di scalabilità sia già endemico nei

principi di revisione internazionali, l'averlo introdotto all'interno della normativa europea può sicuramente giovare nei confronti del sistema dei controlli sui revisori da parte delle autorità di vigilanza pubblica a ciò preposte, onde evitare verifiche della qualità svolte secondo criteri burocratici ed eccessivamente formalistici. Il principio "think small first" si applica, secondo il legislatore europeo, anche al controllo pubblico della qualità della revisione che deve ora essere "appropriato e proporzionato alla portata e alla complessità dell'attività del revisore legale". In questo senso, gli Stati membri sono tenuti a imporre alle autorità competenti, quando effettuano i controlli di qualità delle revisioni dei bilanci delle piccole e medie società, di tenere in considerazione il concetto della propor-

zionalità dei principi di revisione internazionali.

Tra le opzioni concesse agli Stati, inoltre, c'è la facoltà di stabilire disposizioni semplificate per il revisore di una piccola impresa anche con riferimento a una serie di adempimenti a lui richiesti in fase di accettazione o mantenimento dell'incarico di revisione, nonché con riferimento ai requisiti relativi all'organizzazione interna del revisore e alle modalità di svolgimento del proprio lavoro.

Al fine di contrastare una consolidata prassi in uso in se-

LA NOVITÀ

Per le piccole società la disciplina europea rimanda alla necessità di evitare controlli burocratici e formali

de di assegnazione degli incarichi di revisione, che di fatto escludeva automaticamente i revisori individuali e le piccole società di revisione attraverso bandi che richiedevano ai candidati revisori il possesso di determinati requisiti dimensionali e/o di precedenti esperienze, la nuova direttiva di revisione introduce il divieto di qualunque clausola contrattuale che possa in ogni modo limitare o condizionare la scelta, da parte dell'assemblea, di uno specifico revisore o società di revisione.

Infine, una disposizione di miglior favore per i revisori che svolgono incarichi presso enti di interesse pubblico di medie e piccole dimensioni è prevista anche dal nuovo regolamento europeo abbinato alla direttiva nel quale si richiede che i controlli della qualità su tali soggetti dovranno essere condotti almeno ogni sei anni mentre negli altri casi la frequenza dei controlli rimane almeno triennale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indicazioni. I riflessi del Dl 223/2006

Nel rogito i pagamenti effettuati

Angelo Busani

Poiché il contratto di compravendita immobiliare non può contenere gli estremi dei pagamenti che le parti hanno convenuto siano effettuate dopo il rogito, in questo caso non si applica la norma (l'articolo 35, comma 22 del Dl 223/2006) secondo cui nel contratto di compravendita devono essere indicate le modalità con cui il corrispettivo è stato pagato. Infatti, questa norma si rivolge ai pagamenti anteriori o contestuali al rogito.

Su questo tema è intervenuta la risoluzione dell'agenzia delle Entrate 53/E del 20 maggio 2014. Trattando appunto una materia che non aveva bisogno di chiarimenti, la risoluzione ha finito per fare un po' di confusione, per effetto di alcune conside-

razioni che l'Agenzia ha incidentalmente svolto, sulle quali il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato ieri una nota di commento. Anzitutto, se è vero che le disposizioni contenute nel comma 22 dell'articolo 35 del Dl 223/2006 si pongono in un'ottica antievasione e anticlausura, si osserva che tale normativa non è il solo presidio posto dall'ordinamento a tutela di questi obiettivi, i quali trovano la loro naturale protezione nelle norme che limitano l'utilizzo del contante e, più in generale, nelle norme valutarie: la norma in questione si limita dunque a imporre ai contraenti di rendere una dichiarazione recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo, ma non impone ai contraenti di utilizzare specifici

mezzi di pagamento tracciabili. La tracciabilità e i limiti all'utilizzo del denaro contante sono invece imposti dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007, cosicché potrebbe accadere che:

a) i contraenti siano soggetti alle sanzioni previste per non aver reso la dichiarazione sulle modalità di pagamento, senza aver commesso alcuna infrazione circa la normativa che limita l'uso del denaro contante; e, viceversa che:

b) le parti abbiano commesso una violazione delle norme che limitano l'utilizzo del denaro contante ma non abbiano violato il disposto della norma che impone di esplicitare nel contratto di compravendita le modalità di esecuzione dei pagamenti. Nella nota del Notariato si osserva che la risoluzio-

ne 53/E afferma la rilevanza penale della dichiarazione mendace dei contraenti circa le modalità di pagamento del prezzo. Al riguardo, si rimarca invece che la previsione espressa di una specifica sanzione amministrativa per questo caso di mendacità dovrebbe escludere l'applicabilità della sanzione penale in forza del principio contenuto nell'articolo 9 della legge 689/1981 il quale, nel ribadire il "principio di specialità" anche in caso di concorrenza di sanzioni amministrative con sanzioni penali, al primo comma espressamente dispone che quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. In altri termini, l'applicabilità della sanzione amministrativa dovrebbe escludere la rilevanza penale di questa fattispecie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finanziamenti. A giugno valore di riferimento al 3,23% (-0,20%)

Prestiti agevolati, tassi ancora in discesa

Alessandro Spinelli

A giugno valori nuovamente al minimo storico per il tasso di riferimento per il credito agevolato ad industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui misura in vigore dal primo mese si porta sul valore di 3,23% con un nuovo decremento dello 0,20% rispetto al 3,43% in vigore lo scorso maggio.

A seguito di questa evoluzione viene così nuovamente stabilito il nuovo livello minimo del parametro, per la quarta volta consecutiva. Si rammenta che prima dell'attuale serie di ribassi il precedente limite risaliva ai mesi di agosto e novembre del 2005, quando il valore del tasso di riferimento era al 3,95 per cento.

Prosegue anche questo mese la prolungata stabilità per il tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle im-

prese. Il valore di questo indicatore resta, infatti, fissato dall'1 gennaio scorso sul valore di 1,53% (0,53 tasso base maggiorato di 100 punti) con un decremento dello 0,03% rispetto all'1,56% in vigore in precedenza. In conseguenza di questa evoluzione fanno segnalare una estesa stabilità anche tutti i tassi agevolati collegati a questo indicatore, tra i quali quelli relativi ai parametri per la Legge 1329/05 Sabatini alla Legge 598/04, le cui misure dipendono direttamente dal valore del tasso di attualizzazione comunitario.

Resta stabile anche il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima variazione decisa dalla Bce che ha diminuito dello 0,25% il livello del tasso minimo d'offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con validità a partire dall'operazione con regolamento 13 novembre 2013, fissando il valore del parametro all'attuale 0,25% rispetto alla precedente misura dello 0,50 per cento.

Prosegue la tendenza alla diminuzione nell'evoluzione dei valori

dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici avviati ormai da alcuni mesi. Il dato per aprile 2014 del Rendistato si fissa infatti al 2,285%, lo 0,18% in meno rispetto al 2,466% fatto segnare a marzo.

Sirramenta che all'andamento del Rendistato è legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.

Fa segnare una pausa a maggio anche la tendenza all'aumento nell'evoluzione dei valori mensili dell'Euribor in atto da un paio di mesi, per questo indicatore si registra infatti una sostanziale stabilità sui valori già segnalati ad aprile, con variazioni di entità minima; le misure medie mensili relative all'Euribor tre mesi, tasso di riferimento per il mercato interbancario si attestano infatti sul valore di 0,328% a fronte del precedente 0,327% per l'indicatore a base 360; sul valore di 0,332% a fronte dello 0,331% per l'indicatore a base 365.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

L'osservatorio di giugno
www.ilssole24ore.com/norme

In breve

UNIVERSITÀ

Proroga e riforma per l'abilitazione

Abilitazione a "spertello" e più lunga, revisione dei parametri di valutazione e della composizione delle commissioni, maggiore differenziazione nelle modalità di valutazione tra settori bibliometrici e non: sono questi i pilastri della riforma dell'accesso alla docenza universitaria che arriverà entro giugno e che varrà per la terza tornata dell'abilitazione nazionale attesa entro fine anno. Nel frattempo vengono prorogate (probabilmente di 90 giorni) le 184 commissioni che stanno esaminando i lavori di 16mila candidati alla seconda tornata e che sarebbero scadute oggi. L'ha annunciato ieri il ministro dell'Istruzione, Soddissatto il presidente del Cun, Andrea Lenzi: accoglie le nostre proposte.

EQUITALIA

Maradona, sospesi i pignoramenti a terzi

Maradona segna un gol nella sua partita contro il fisco italiano: Equitalia, dando esecuzione a un provvedimento della commissione tributaria regionale, ha sospeso i pignoramenti presso terzi delle somme di cui l'ex calciatore risulta creditore. Nella nota di Equitalia sud si dispone la sospensione, «in attesa di ulteriori comunicazioni, di ogni erogazione delle somme pignorate alla scrivente agenzia della Riscossione». Il contenzioso tra Maradona e il fisco si trascina da oltre un decennio. Nel febbraio del 2005 il calciatore è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a pagare oltre 30 milioni di euro per le tasse evase quando giocava nel Napoli. Maradona, però, ha sempre sostenuto di non essere un evasore.

I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni oltre 18 mesi	A	B	C	D
Annotazioni	Provvisoria	Commiss.	Tasso	Var.
LEGGI 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	2,30	0,93	3,23	-0,20
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	2,30	1,18	3,48	-0,20
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	2,30	1,18	3,48	-0,20
LEGGI 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	2,30	0,98	3,28	-0,20
LEGGI 475/78; 865/74; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDARIO-EDILIZIO				
Contratti condizionati stipulati nel 2010	2,30	0,88	3,18	-0,20
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	2,30	0,88	3,18	-0,20
LEGGI 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi	2,30	0,98	3,28	-0,20
LEGGI 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	3,05	0,93	3,98	0

Nota: A i valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale; B i valori restano costanti tutto l'anno; C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale; D rispetto ai valori precedenti